

LE NOVITÀ PREVIDENZIALI PER IL 2023 E TUTTI I RIFLESSI SUGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ IN USCITA

**A cura della Commissione previdenza e assistenza
e della Direzione Federmanager Torino**

**Presidente Commissione previdenza e assistenza: Riccardo Angelini
Direttore: Roberto Granatelli**

Aggiornato a marzo 2023

QUOTA100

Quota 100 introdotta per l'anno 2021 prevede l'accesso al pensionamento anticipato per coloro che hanno raggiunto i seguenti requisiti: **62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31/12/2021**. Chi ha maturato i requisiti richiesti entro il 2021 ha la possibilità di andare in pensione anche negli anni successivi. SALVO MODIFICHE

QUOTA102

Per coloro che hanno perfezionato il diritto a pensione anticipata, nell'arco del 2022, con **Quota 102, 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31/12/2022**, se decidono di continuare a lavorare, potranno accedere al pensionamento anche negli anni successivi. SALVO MODIFICHE

QUOTA103

In via sperimentale per l'anno 2023 viene ora introdotta la "*pensione anticipata flessibile*", **Quota 103** conseguibile al raggiungimento di un'età anagrafica di **62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni**.

Tale prestazione verrà erogata entro un importo massimo pari a 5 volte il valore del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio 2023 (€ 2.818,70 euro lordi mensili) fino al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia. Sono previste le finestre di uscita di 3 e 6 mesi come per quota 100 e quota 102.

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per Quota100 e Quota102, il diritto al pensionamento conseguito entro il 31 dicembre 2023, potrà essere esercitato anche in data successiva. SALVO MODIFICHE

Valido per tutte le situazioni

La nuova misura di Quota 103, al pari delle precedenti, prevede una totale incumulabilità con redditi da lavoro, eccezion fatta per quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro annui.

L'accesso a tale tipologia di pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi attività di lavoro di qualsiasi natura.

Successivamente alla decorrenza della pensione è possibile svolgere solo attività di lavoro occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.



OPZIONE DONNA

La Finanziaria 2023, come noto, ha prorogato il regime sperimentale di un anno legandolo, tuttavia, ad una «condizione soggettiva» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda.

In particolare occorre ritrovarsi in uno dei seguenti profili di tutela:

- svolgere assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

Requisiti anagrafici

Possono fare domanda le lavoratrici in possesso di 60 anni (sia dipendenti che autonome) unitamente a 35 anni di contributi maturati (entrambi i requisiti) entro il 31 dicembre 2022. Il requisito anagrafico viene scontato di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni.

L'ultima categoria, cioè le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, può accedere con 58 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 a prescindere dal numero di figli.

Finestra mobile

Resta confermato il meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico (cd. finestra mobile). In particolare il differimento è pari a: a) 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti; b) 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.

La verifica delle sopra richiamate condizioni soggettive, spiega l'Inps, va effettuata esclusivamente al momento della presentazione della domanda di pensione. In altri termini non è necessario che sussistano al 31 dicembre 2022 o al momento dell'apertura della finestra mobile (se la domanda è presentata prima).



Situazioni di crisi

Particolare attenzione va posta ai criteri per la concessione del trattamento alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi. L'Inps spiega che la norma si applica alle (sole) lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006. Riguarda, pertanto, solo le lavoratrici di aziende di maggiori dimensioni (es. con un numero di dipendenti non inferiore a 250, localizzate in più regioni d'Italia o di rilevante interesse nazionale) in situazione di crisi economica che abbiano avviato il procedimento di confronto presso il Mise.

In particolare:

per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione (in tal caso risulta possibile anche dimettersi o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro);

per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento (non è ostativa, invece, una rioccupazione a tempo determinato, contratti occasionali o un'attività autonoma).

La domanda di pensionamento, in ogni caso, deve pervenire prima della chiusura del tavolo di crisi. In caso contrario si perde il diritto alla pensione opzione donna.

A tal fine l'Istituto spiega che provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione per l'erogazione del trattamento pensionistico.

Cristallizzazione del diritto

Come in passato vale la regola secondo cui se i requisiti anagrafici e contributivi sono perfezionati entro il 31 dicembre 2022 la domanda di pensionamento può essere presentata in qualsiasi momento successivo (cd. «cristallizzazione del diritto a pensione»). Quindi non solo nel 2023 ma anche nel 2024 o nel 2025. Siccome la verifica dei «requisiti soggettivi» indicati dalla norma va effettuata al momento della presentazione della domanda di pensionamento sarà possibile fruire del pensionamento anticipato anche se questi si realizzano negli anni successivi.



Ad esempio una lavoratrice con 60 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 potrà scegliere opzione donna anche se successivamente al 31 dicembre 2022 gli viene riconosciuta una invalidità civile di almeno il 74%. Idem per una lavoratrice con 58 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2022 il cui tavolo di confronto al Mise si apra nel 2024 o nel 2025.

Documenti: Circolare Inps 25/2023

ISOPENSIONE

Viene confermata per il 2023 la possibilità di accedere alla isopensione per chi si trova nella condizione di poter lasciare il lavoro con anticipo, ovvero i lavoratori a cui manchino da 4 a 7 anni per l'accesso sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Lo "scivolo pensionistico" è pagato interamente dall'azienda in attesa della maturazione della pensione.

Occorre tenere conto dei seguenti requisiti: pensione anticipata: uomini 42 anni e 10 mesi di contributi (donne 1 anno in meno) + 3 mesi di finestra.

Pensione di vecchiaia: uomini e donne 67 anni, con almeno 20 anni di contribuzione.

Le decorrenze sono calcolate dalla presentazione della domanda all'INPS e NON da quella dell'accordo di uscita con l'azienda.

L'accordo raggiunto con l'azienda, quindi, deve essere presentato all'INPS che dovrà validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte l'INPS rilascia un prospetto contenente l'informazione relativa all'onere complessivamente stipulato dal programma di esodo annuale, ai fini della fidejussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC, quindi l'accordo assume efficacia.



CONTRATTO ESPANSIONE PROROGA 2023

Dal 2021 al 2023

A seguito delle modifiche di cui alla legge n. 178/2020 e dalla legge n. 234/2021 il contratto di espansione può essere siglato dai datori di lavoro che impieghino almeno 500 lavoratori (250 lavoratori nel caso di accompagnamento alla pensione), da computare tenendo conto della facoltà di possibile raggruppamento in gruppi societari di aggregazione di imprese con finalità produttiva o di servizi (in tal caso gli accordi contrattuali tra le stesse aziende che costituiscono la stabile organizzazione devono essere stati sottoscritti prima della stipula del contratto di espansione). Dal 26 maggio 2021 i predetti requisiti dimensionali sono stati, peraltro, abbassati a 100 unità lavorative e dal 1° gennaio 2022 ulteriormente ridotti a 50 unità lavorative.

Il prepensionamento nel contratto di espansione

Ove sia finalizzato al prepensionamento occorre la sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e la successiva adesione da parte del lavoratore (l'operazione si configura come una risoluzione consensuale del rapporto). Essendo lo strumento in vigore solo sino al 31 dicembre 2023 la risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire entro il 30 novembre 2023 (ultima decorrenza 1° dicembre 2023).

In tale ipotesi il datore di lavoro corrisponde per il tramite dell'INPS un'indennità mensile, per non più di 60 mesi, alla forma di pensionamento che arrivi per prima tra le seguenti: a) pensione di vecchiaia (67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione); b) pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini + 3 mesi di finestra mobile).

Lo scivolo non può essere finalizzato all'acquisizione di altre prestazioni previdenziali (es. quota 100, opzione donna, pensione per i precoci, ape sociale). Se il lavoratore dovesse accedere a tali prestazioni prima della scadenza dell'esodo lo scivolo si interrompe dalla data di decorrenza della pensione.

L'indennità mensile corrisposta è pari alla pensione maturata dal lavoratore al momento della decorrenza dell'indennità stessa. Ai fini dell'accertamento della maturazione del diritto a pensione entro i cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro l'INPS considera gli aumenti della speranza di vita stimati secondo lo scenario demografico ISTAT 2018. E' previsto un meccanismo di protezione dagli effetti di un eventuale innalzamento dei requisiti pensionistici.



Contribuzione correlata

Vi è una differenza fra le due forme di accesso a pensione: nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell'INPS, al lavoratore solo l'indennità mensile in misura pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo figurativo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente avrebbe avuto diritto il lavoratore (es. max 24 mesi).

Se, invece, il primo ingresso a pensione coincide con la pensione anticipata, l'azienda deve versare anche la contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della NASpl, cioè sulla media degli stipendi degli ultimi quattro anni, con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa NASpl che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore (nei limiti di 1,4 volte il massimale NASpl).

Per le imprese con più di 1.000 lavoratori impegnate in piani di riorganizzazione o ristrutturazione strategici nel caso di accordi con obbligo di assunzione di un lavoratore ogni tre accompagnati a pensione, vi è un bonus supplementare pari all'ultima mensilità di spettanza teorica della NASpl al lavoratore moltiplicato per 12. La tabella sottostante riepiloga i costi per il datore di lavoro nelle due ipotesi di uscita.

Pensione di vecchiaia	Importo mensile dell'indennità – importo NASpI equivalente (max 24 mesi con décalage + 12 mesi di bonus supplementare, ove spettante)
Pensione anticipata	Importo mensile dell'indennità – importo equivalente NASpI (max 24 mesi con décalage + 12 mesi di bonus supplementare, ove spettante) + contribuzione correlata (media stipendi ultimi 48 mesi) – contribuzione figurativa NASpI (max 24 mesi entro il limite di 1,4 volte il massimale Naspi)

Fideiussione

Il datore di lavoro deve assolvere gli oneri (indennità e contribuzione correlata ove prevista) mensilmente all'INPS con la stipula di una polizza di fideiussoria bancaria (già peraltro utilizzata per l'[isopensione](#) Fornero). Il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket NASpl dato che l'indennità di disoccupazione non viene erogata al lavoratore (ma viene utilizzata esclusivamente come parametro convenzionale per quantificare lo sconto sui costi di prepensionamento riconosciuto all'impresa esodante a carico dello Stato).



Caratteristiche

La prestazione di accompagnamento alla pensione è corrisposta per 13 mensilità e non essendo una pensione non possono applicarsi su di essa le trattenute per il pagamento degli oneri (es. riscatto, ricongiunzioni, cessioni del quinto); non forma oggetto di perequazione annua; viene tassata come reddito da lavoro dipendente; non è reversibile ai superstiti (in tal caso spetta la pensione indiretta); non spettano i trattamenti di famiglia né le prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali, quattordicesima mensilità, eccetera).

Da segnalare, infine, che la prestazione è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

APE SOCIAL

Viene confermata per il 2023 l'indennità INPS per chi ha raggiunto i 63 anni con 30 anni di anzianità contributiva oppure 36 anni di contribuzione per lavori gravosi.

NB: la valutazione del diritto andrà verificata caso per caso.

RISCATTO LAUREA AGEVOLATO

Anche per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 (EURO 5.360,00 PER OGNI ANNO DI RISCATTO)

NOTA: la possibilità di accesso al riscatto agevolato è subordinata alla preventiva opzione al sistema contributivo; tale richiesta diviene irreversibile in quanto produce immediatamente effetti per l'interessato "bloccando" la retribuzione pensionabile di riferimento al massimale di legge previsto, per l'anno in corso, a 113.520,00 euro lordi annui

(2023). Se attualmente la R.A.L. supera tale limite la scelta dell'opzione comporterebbe una riduzione consistente della pensione. Le conseguenze negative di tale scelta, pertanto, non si riverberano solo sul sistema di calcolo finale della pensione (contributivo puro anziché misto) ma anche sull'accantonamento dei montanti contributivi dalla scelta dell'opzione alla data di decorrenza della pensione che si riducono drasticamente.

In sintesi:

PERIODO DI RIFERIMENTO – Dal 1° febbraio 2019 in poi

REQUISITO ANAGRAFICO – Indifferente

PERIODI RISCATTABILI – Corso legale di laurea indipendentemente dalla collocazione temporale

ONERE RISCATTO – € 5.360,00 per ogni anno da riscattare

RATEIZZAZIONE – Senza interessi fino a 120 rate mensili

VALENZA – L'onere versato è utile sia per il diritto a pensione che per la misura della stessa; comporta la scelta del calcolo pensionistico con il sistema contributivo

DEDUCIBILITA' – E' prevista la deducibilità totale dell'onere o la detrazione al 19% dello stesso se si paga il riscatto della laurea per un familiare a carico.



CIRCOLARE INPS N. 54 DEL 06/04/2021

L'Istituto chiarisce che l'eventuale presentazione dell'istanza di opzione al contributivo finalizzata all'esercizio del riscatto laurea light può comportare un'efficacia immediata (con impossibilità a rinuncia della stessa) e conseguentemente inibire l'accesso a:

- Opzione donna
- Computo
- Totalizzazione
- Eventuali future prestazioni connesse al calcolo contributivo

NASpl 2023

L'indennità di disoccupazione «NASpl» è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perde in modo involontario la propria occupazione può contare sull'indennità di disoccupazione chiamata «Nuova prestazione di Assicurazione sociale» entrata in vigore per effetto dei decreti attuativi del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali.

I requisiti che servono per accedere all'indennità di disoccupazione sono tre:

- stato di disoccupazione, intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il licenziamento;
- almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Come illustrato nella circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 per il 2023 è pari a 1.470,99 euro. **La somma si riduce del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione.** La riduzione scatta dall'ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni.

La durata massima dell'indennità di disoccupazione è di 24 mesi. Tale durata varia a seconda di quanti contributi sono stati versati negli ultimi 4 anni prima del licenziamento involontario.



PEREQUAZIONE ANNUALE

A marzo i conguagli ai pensionati coinvolti nelle nuove fasce di perequazione previste dalla Finanziaria 2023. Aumenti ridotti per gli assegni superiori a 2.100€ lordi al mese.

Dal 1° marzo 2023 al via la rivalutazione delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps, cioè oltre 2.101,52€ lordi al mese (al dicembre 2022). Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 20/2023 in cui spiega che in tale occasione saranno corrisposti anche gli arretrati maturati a gennaio e febbraio 2023.

Come noto la Finanziaria 2023 ha rivisto per il biennio 2023-2024 la perequazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo. Queste pensioni dal 1° gennaio 2023 vengono rivalutate in senso più sfavorevole rispetto all'anno passato. Di conseguenza, per evitare la formazione di indebiti pensionistici, l'Inps ha provveduto all'aggiornamento dal 1° gennaio 2023 solo delle rendite non coinvolte nel nuovo modulo perequativo, cioè quelle di importo non superiore a 4 volte il minimo (2.101,52€ al mese ai valori lordi del dicembre 2022) rinviando l'appuntamento per quelle superiori alla definitiva approvazione della Finanziaria 2023. Ora spiega di aver completato le operazioni e che, pertanto, dal 1° marzo 2023 anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo vedranno applicata la rivalutazione secondo le previsioni della Finanziaria 2023 (vedi tabella a pag. 11 gli aumenti).

Si rammenta che gli aumenti scattano sempre sul trattamento lordo virtuale del dicembre 2022, cioè quello spettante al lordo del conguaglio dello 0,2% scattato a novembre 2022 per il recupero dell'inflazione 2021 e al netto dell'eventuale anticipo del 2% corrisposto ad ottobre 2022 sugli assegni non superiori a 2.692€ al mese dal D.L. n. 115/2022.

Fasce di Garanzia

Gli aumenti avverranno per scaglioni complessivi di importo (non per fasce progressive) con erosione, pertanto, del potere d'acquisto piuttosto sensibile considerando la spinta inflattiva che stiamo attraversando. Con questo criterio sono quindi ripristinate le «cd. fasce di garanzia» grazie alle quali si impedisce che il trattamento pensionistico raggiunga, per effetto della rivalutazione della fascia corrispondente, un livello inferiore rispetto al più alto trattamento localizzato nella fascia precedente.

Si rammenta che nessuna rivalutazione è corrisposta sui trattamenti di accompagnamento alla pensione come l'isopensione, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, l'indennità mensile nel contratto di espansione.

Documenti: [Circolare Inps 20/2023](#)



LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2023 (FONTE: CIRCOLARE INPS N.20/2023)

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	7,300%	-	2.101,52	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.101,52	2.123,19	2.254,93
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	6,205%	2.101,53	2.626,90	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.626,90	2.685,97	2.789,90
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	3,869%	2.626,91	3.152,28	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.152,28	3.165,63	3.274,24
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	3,431%	3.152,29	4.203,04	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.203,04	4.232,91	4.347,25
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	2,701%	4.203,05	5.253,80	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		5.253,80	5.272,53	5.395,71
Oltre 10 volte il TM	32	2,336%	5.253,81	-	

* Le Fasce di Garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.



I REQUISITI PER LA PENSIONE NEL 2023 (Fonte: Patronato Epaca)

TIPOLOGIA DI PENSIONE DECORRENZA 2023	UOMINI			DONNE			NOTE	ANNO di NASCITA
	Dipendenti Privati	Dipendenti Pubblici	Autonomi	Dipendenti Privati	Dipendenti Pubblici	Autonomi		
Pensione di vecchiaia	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)		Nati nel 1956
Pensione anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra		Età anagrafica non rilevante
Lavoratori precoci	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	Devono aver svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e trovarsi in alcuni specifici profili meritevoli di una tutela	Età anagrafica non rilevante
Opzione donna				35 anni di contributi e 60 di età + 12 mesi di finestra	35 anni di contributi e 60 di età + 12 mesi di finestra	35 anni di contributi e 60 di età + 18 mesi di finestra	Attenzione: requisiti da maturare entro il 31/12/2022. Riduzione dell'età per figli e/o a particolari condizioni	Nate entro il 1961 o il 1962 in specifici profili
Quota 100	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	Prestazione ammessa solo se i requisiti sono raggiunti entro il 31/12/2021	Nati entro il 1959
Quota 102	64 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	64 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	64 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	64 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	64 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	64 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	Prestazione ammessa solo se i requisiti sono raggiunti entro il 31/12/2022	Nati entro il 1958
Anticipata flessibile (detta Quota 103)	62 anni di età e 41 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 41 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 41 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 41 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 41 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 41 di contributi + 3 mesi di finestra	Prestazione ammessa solo se i requisiti sono raggiunti entro il 31/12/2023	Nati entro il 1960
Pensione anticipata (solo contributivo)	64 anni di età	A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell'assegno pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata Nati nel 1959					
Pensione di vecchiaia (solo contributivo)	67 anni di età	A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell'assegno pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata Nati nel 1956					

Pensione di vecchiaia (solo contributivo)	71 anni di età	Almeno 5 anni di contributi effettivi dopo il 31/12/1995, meno il caso del computo (in cui servono 15 anni)	Nati nel 1952						
Assegno sociale	67 anni di età	Condizioni reddituali di effettivo bisogno	Nati entro il 1956						
Pensione di vecchiaia per lavori gravosi	66 anni di età e 7 mesi		Nati entro il 1956 – 1957						
Ape sociale	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)		Nati nel 1960
Lavori usuranti	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Quota 97,6 (vedi nota)	Nati nel 1962
Indennizzo per fine attività commerciale (Non è una pensione)			62 anni di età, iscrizione per almeno 5 anni nella gestione commercianti presso Inps				57 anni di età, iscrizione per almeno 5 anni nella gestione commercianti presso Inps	Requisiti: cessazione attività commerciale riconsegna licenza cancellazione dalla CCIAA. Mensile 523 € fino alla vecchiaia	Nati nel 1961 se uomini; nate nel 1966 se donne.

Nota 1) Nei lavori a turni per gli occupati con un numero di giorni lavorativi notturni da 64 a 71 l'anno bisogna raggiungere quota 99,6 (almeno 35 anni + almeno 63 anni e 7 mesi) mentre per gli occupati con un numero di giorni lavorativi notturni da 72 e 77 l'anno bisogna raggiungere quota 98,6 (almeno 35 anni + almeno 62 e 7 mesi)



APPROFONDIMENTI

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Per coloro che dopo il pensionamento hanno versato ulteriore contribuzione INPS, è possibile richiedere il supplemento di pensione, indichiamo alcuni termini per la richiesta:

I TERMINI PER IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

	Termine ordinario	Termine breve
Assicurazione generale obbligatoria (Fpld e gestioni autonome)	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento. A prescindere dal raggiungimento dell'età di vecchiaia*	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile di vecchiaia. Il termine breve può essere utilizzato solo una volta*
Gestione separata dell'Inps	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia.	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia. Il termine breve può essere utilizzato solo una volta.
Gestioni ex Enpals (lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti) **	Dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a prescindere dal compimento dell'età pensionabile di vecchiaia	Dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione principale o dal precedente supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile di vecchiaia.*** Il termine breve può essere utilizzato solo una volta
Casse professionali	Dipende dal regolamento della Cassa. In genere dopo 2 o 3 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.	

*Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi può essere erogato solo al compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle gestioni speciali (art. 7, co. 7 legge 155/1981)

**Per gli ex Enpals la contribuzione è utilizzabile alle medesime condizioni previste nell'AGO in virtù della convenzione del 3 dicembre 1973 (cfr: Circ. Inps 83/2016)

***Per stabilire l'età di vecchiaia bisogna tenere conto dei limiti anagrafici specifici vigenti nella gestione come modificati dal DPR 157/2013: 4)

NOTA DI ECCEZIONE

Il primo Supplemento pensione per la Gestione Separata INPS può essere richiesto trascorsi 2 anni dalla decorrenza pensionistica, per i successivi occorrerà attendere 5 anni.

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE DA GESTIONE SEPARATA INPS

Per coloro che hanno svolto prima o dopo il pensionamento attività per cui è stata versata contribuzione presso la gestione Separata INPS (non già utilizzata per la maturazione del requisito pensionistico), è possibile richiedere la Pensione Supplementare al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (per il 2023 pari a 67 anni).



In attesa di eventuali altre interpretazioni da parte del Ministero vi terremo aggiornati tramite e-mail, sito e canali social

<https://torino.federmanager.it/>

<https://www.facebook.com/federmanagertorinoapdai/>

<https://www.linkedin.com/company/federmanager-torino/>

Per ogni tipo di approfondimento e delucidazione contattare l'ufficio Previdenza Federmanager Torino per un'analisi completa della propria posizione previdenziale.

Telefono 011.5625588 int. 8

previdenza@fmtto.it



 **FEDERMANAGER**
TORINO APDAI

